



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 78

OGGETTO: PARTENARIATO TRA COMUNE E PRO LOCO CERVIGNANO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INTEGRAZIONE SOCIALE E ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO

L'anno 2015 il giorno 03 del mese di GIUGNO alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

		Presente/Assente
SAVINO Gianluigi	Sindaco	Presente
BUDA DANCEVICH Marina	Vice Sindaco	Presente
COGATO Marco	Componente della Giunta	Presente
GRATTON Federico	Componente della Giunta	Presente
SNIDERO Ivan	Componente della Giunta	Presente
MATASSI Elisabetta	Componente della Giunta	Presente
CASOLA Antonio	Componente della Giunta	Assente

Assiste il Segretario sig. MUSTO - ANDREA in qualità di Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO Gianluigi nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: PARTENARIATO TRA COMUNE E PRO LOCO CERVIGNANO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INTEGRAZIONE SOCIALE E ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE il Comune riconosce la funzione aggregante delle attività culturali, ricreative, sportive e di intrattenimento, promuovendo e sostenendo l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative in diversi periodi dell'anno;

CHE per il perseguimento di questa finalità da tempo l'arte locale si avvale della collaborazione di diverse associazioni locali ed in particolare della Pro Loco Cervignano, la quale per le capacità progettuali, tecniche e gestionali rappresenta un valore aggiunto oltre a significare un ulteriore e importante riconoscimento del ruolo e dell'importanza dell'associazionismo e del volontariato nella realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione di cura di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità;

RICORDATO che il Comune dispone di un immobile, il Parco Europa, adeguato alla realizzazione di eventi di intrattenimento estivo e di diversi beni mobili idonei a tale scopo quali un palco con copertura, una pedana, gazebi, sedie, tavoli ecc.;

ATTESO inoltre che il Comune nell'ambito delle politiche di promozione del territorio e di valorizzazione della realtà locale ha istituito un mercato del sabato dedicato alla vendita di prodotti della tradizione contadina friulana e che la Pro Loco gestisce da anni il mercatino dell'usato, entrambe iniziative degne di valorizzazione;

VISTA La legge 07.12.2000 n. 383 recante "la disciplina delle associazioni di promozione sociale" la quale riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo del territorio, nella salvaguardia della sua autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;

VISTA La legge 11.08.1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" e la Legge regionale 09.11.2012 n.23 "Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale" le quali prevedono la stipula di convenzioni con le associazioni di volontariato per lo svolgimento, in maniera continuativa, di diverse attività;

RITENUTO opportuno dare avvio ad un confronto (partenariato) con la Pro Loco per collaborare nel perseguimento delle finalità di aggregazione sociale e promozione del territorio sopra descritte in modo continuativo, sistematico ed organizzato sottoscrivendo apposita convenzione la quale preveda una sinergia tra i due soggetti;

CONSIDERATO che tale azione combinata non possa prescindere dalla messa a disposizione sia di risorse di personale che di beni mobili ed immobili in uso gratuito;

ATTESO che l'individuazione diretta di un partner quale la Pro Loco trova legittimazione nelle sopraccitate norme nazionali e regionale e giustificazione nella natura stessa dell'Associazione, esplicitata nelle motivazioni e finalità del suo Statuto e precisamente "*... l'attività di promozione e tutela del territorio ... mediante valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, sociali, culturali, naturalistiche, sociali e turistiche del comune di Cervignano ...*" e oggetto sociale è "*... promuove e organizzare manifestazioni ... fiere ecc. , ... che servano a rendere la migliore qualità della vita dei residenti...*";

RICHIAMATO il D.L. 07.07.2012 n.95, convertito nella legge 07.08.2012 n.135, recante deroghe per affidamento di servizi e concessioni di contributi a enti di diritto privato che forniscono servizi a favore dell'Amministrazione;

ESAMINATA la bozza di convenzione allegata;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall'allegato al presente atto;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano;

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'accordo di cooperazione con la Pro Loco Cervignano allegato sub A), finalizzato alla realizzare di attività di aggregazione sociale e promozione del territorio secondo un'azione combinata di mezzi e personale che garantisca continuità, sistematicità ed organizzazione; per ogni attività voluta dal Comune quest'ultimo fornirà collaborazione di mezzi e personale;

2. DI STABILIRE che la durata del rapporto di collaborazione è di anni 3 dalla sottoscrizione;

3. DI CONCEDERE per il suddetto scopo alla Pro Loco Cervignano in comodato ai sensi dell'art.1803 e seguenti del c.c. il Parco Europa, quale luogo dedicato agli intrattenimenti ed alle attività ricreative e culturali e i beni mobili (attrezzature e quant'altro) di proprietà comunale destinati agli usi ricreativi e di spettacolo, indicati in separato elenco, per pari periodo dell'accordo sottoscritto;

4. DI RISERVARE la facoltà all'Amministrazione Comunale di erogare contributi annuali, secondo le disponibilità finanziarie, per la realizzazione del programma di eventi;

RAVVISATA L'URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per alzata di mano;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell'articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *PARTENARIATO TRA COMUNE E PRO LOCO CERVIGNANO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INTEGRAZIONE SOCIALE E ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cervignano del Friuli,
03/06/2015

IL RESPONSABILE
- MARCELLO DE MARCHI

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to SAVINO Gianluigi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to MUSTO - ANDREA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 08/06/2015 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 23/06/2015 .

Li 08/06/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Davide CIBIC

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003

Li 03/06/2015

Il Responsabile dell'esecutività
Davide CIBIC

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 08 giugno 2015

**COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE**

Reg. ____

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO CERVIGNANO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE, DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E CONNESSO USO DI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI

Con la presente scrittura privata:

TRA

- **Marcello De Marchi**, nato a San Giorgio di Nogaro il 05.02.1956, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cervignano del Friuli, in qualità di Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio, domiciliato per la carica presso la sede del Municipio in piazza Indipendenza n. 1, autorizzato ai sensi dell'articolo 46 punto 1, lett. c) dello Statuto Comunale e dell'articolo 15 del regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e servizi;

- C.F. del Comune 81000730309;

E

- **Roberto Giusti**, nato a Palmanova (UD) il 17.09.1964, C.F. GSTRRT64P17G284D, residente a Cervignano del Friuli (UD) in via Camillo Benso C. di Cavour n. 1, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante della "Associazione Pro Loco Cervignano", avente sede a Cervignano del Friuli, piazza Unità d'Italia n. 4,

- C.F. 81005690300

Premesso che

La legge 07.12.2000 n. 383 recante "la disciplina delle associazioni di promozione sociale" riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo del territorio, nella salvaguardia della sua autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;

La legge 11.08.1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" e la Legge regionale 09.11.2012 n.23 "Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale" prevedono la stipula di convenzioni con le associazioni di volontariato per lo svolgimento, in maniera continuativa, di diverse attività;

L'Amministrazione Comunale riconosce nella realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative culturali, momenti importanti di valorizzazione del territorio, per i quali la collaborazione progettuale, tecnica e gestionale della Pro Loco rappresenta un valore aggiunto oltre a significare un ulteriore e importante riconoscimento del ruolo e dell'importanza dell'associazionismo e del volontariato nella realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione di cura di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità;

Il Comune, preso atto del valore e dell'apporto della Pro Loco in questi anni, ritiene opportuno dare avvio ad un confronto (partenariato) con l'Associazione per collaborare nel perseguimento delle finalità di aggregazione sociale e promozione del territorio sopra descritte in modo continuativo, sistematico ed organizzato sottoscrivendo apposita convenzione la quale preveda una sinergia tra i due soggetti;

CONSIDERATO che tale azione combinata non possa prescindere dalla messa a disposizione sia di risorse di personale che di beni mobili ed immobili in uso gratuito

tutto ciò premesso, LE PARTI COME SOPRA INDICATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Il Comune di Cervignano del Friuli, d'ora in avanti Comune e l'Associazione Pro Loco, d'ora in avanti Associazione, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività culturali, ricreative e di promozione delle tradizioni locali e del territorio, esplicitate negli articoli seguenti, secondo le modalità descritte nella presente convenzione, con il fine di promuovere l'aggregazione sociale e valorizzare la città.
2. Dette attività potranno essere organizzate dall'Associazione in collaborazione con il Comune e/o con altri enti pubblici e privati.
3. Il Comune mette a disposizione per tali finalità le proprie attrezzature e beni mobili e immobili descritti all'art.3 .

Art. 2 PROGRAMMA ATTIVITA'

1. Il programma annuale delle iniziative culturali e ricreative comprende le seguenti manifestazioni ormai consolidate nella nostra realtà locale:
 - Carnevalfest,
 - Terra e fiume,
 - Festa di San Martino,
 - Mercatino dell'usato,
 - Festeggiamenti di Natale e Capodanno.
2. Il programma di massima indicato al comma 1, cui si aggiunge il supporto alle manifestazioni 24 ore basket e torneo dei borghi, è suscettibile di modifiche ed integrazioni da concordare tra le parti.
3. Oltre agli eventi sopra indicati l'Associazione si impegna a gestire le attività ricreative e di intrattenimento all'interno del Parco Europa, sia organizzandole direttamente sia coordinando le iniziative di altri.
4. Per quanto concerne la promozione del territorio, l'Associazione s'impegna inoltre a collaborare con il Comune nell'organizzazione e gestione del mercato dei prodotti della tradizione contadina locale che si tiene ogni sabato mattina in piazza Indipendenza, in concertazione con gli uffici competenti.

ART. 3 – SPAZI, STRUTTURE E SERVIZI DI SUPPORTO

1. In relazione agli eventi di cui all'art. 2 il Comune concede gratuitamente

all'Associazione le aree e gli immobili necessari per l'organizzazione degli stessi.

2. In particolare viene concesso in uso gratuito il Parco Europa Unita quale sede delle iniziative culturali e ricreative. A parziale copertura delle spese di gestione dell'immobile viene inoltre concesso l'utilizzo del chiosco interno al Parco Europa.
3. Il Comune inoltre concede in uso gratuito le strutture logistiche di cui ha disponibilità quali il palco (e relativa copertura), la pedana, le transenne, le casette su ruote per i mercatini natalizi, i gazebo, le sedie, i tavoli, i kit birreria, cavi per collegamento elettrico, amplificazione e mixer, tubi di acciaio inox (per banner agli ingressi di Cervignano) e quant'altro necessario per la buona riuscita delle manifestazioni.
4. Alla firma della presente convenzione con separato verbale verrà consegnato il bene immobile e elenco analitico dei beni mobili con relativa documentazione per modalità d'uso. Il Comune potrà di volta in volta mettere a disposizione un'area o locale per il deposito temporaneo dei suddetti beni.
5. Gli immobili ed i beni mobili sono consegnati ed accettati nello stato in cui si trovano. In caso necessitino lavori urgenti di straordinaria manutenzione e messa in sicurezza l'Associazione potrà eseguirli previo accordo con il Comune ed avrà diritto al rimborso.
6. Rimane in capo all'Amministrazione Comunale la competenza in merito alla gestione ed organizzazione della viabilità e flussi stradali in occasione degli eventi, con impiego ed organizzazione di forze dell'ordine locali, attraverso il coinvolgimento della Protezione Civile e/o associazioni e/o altri soggetti individuati con separati contratti.
7. L'Amministrazione, inoltre, utilizzerà i propri canali comunicativi per promuovere la più ampia partecipazione agli eventi e alle manifestazioni.

Art. 4 ONERI DELLA PRO LOCO

1. Sarà a carico dell'Associazione:
 - a) predisposizione e stampa del materiale informativo degli eventi di cui all'art.2 comma 1, il cui bozzetto dovrà essere concordato con i competenti assessorati alla cultura e al turismo e provvederene alla divulgazione;
 - b) assunzione totale dei rischi ed oneri artistici, organizzativi, gestionali etc. legati agli eventi proposti. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - il cachet degli artisti e ogni altro compenso al personale tecnico ed operativo;
 - l'attività logistica connessa all'allestimento degli spazi (es. trasporti materiali ed attrezzature, montaggio e smontaggio, pulizia ed smaltimento rifiuti);
 - le spese per allestimenti e impianti, utenze, sicurezza, siae, servizi etc.);
 - i collaudi, le certificazioni, le autorizzazioni necessarie, prima di ogni evento e comunque nei termini prescritti dalla normativa in vigore.
 - c) contratti di sponsorizzazione concordati con l'Amministrazione;
2. L'Associazione non potrà usare o concedere a terzi le attrezzature o gli immobili di proprietà Comunale per scopi diversi da quelli previsti nel presente atto, fatta salva autorizzazione. Dovrà quindi utilizzare detti beni usando la diligenza del buon padre di famiglia e dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene contenute nei

regolamenti Comunali nonché nelle disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con la natura dei beni medesimi.

3. In particolare per quanto riguarda la gestione del Parco Europa sono attribuite all'Associazione i seguenti oneri:
 - spese per le utenze esclusa l'illuminazione pubblica;
 - apertura giornaliera del parco alle ore 8 e chiusura alle ore 21, ad eccezione dei giorni in cui sono programmati eventi serali nel cui caso l'orario di chiusura potrà essere prorogato sino alla conclusione degli eventi;
 - sfalcio e pulizia ordinaria dei vialetti e svuotamento dei cestini, nonché pulizia straordinaria in occasione degli eventi ricreativi e di intrattenimento;
 - vigilanza durante lo svolgimento degli eventi, mediante presenza e/o reperibilità costante di un referente dell'Associazione,
 - le obbligazioni di legge ai sensi dell'art.1176 del c.c. .
4. L'Associazione partecipa alla presente convenzione con personale volontario, esclusa ogni forma di lavoro dipendente. I volontari coinvolti saranno istruiti sugli obblighi connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e sull'uso delle attrezzature dai responsabili dell'Associazione. Saranno inoltre assicurati da qualsiasi rischio sempre a cura dell'Associazione, escludendo ogni responsabilità del Comune.

Art 5 – ONERI DEL COMUNE

1. Il Comune potrà concedere contributi annuali, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, per la realizzazione delle iniziative previste.
2. Rimangono a carico al Comune le utenze ordinarie di energia elettrica e asporto rifiuti delle aree pubbliche (piazze e vie cittadine), con esclusione delle utenze all'interno del Parco Europa ad eccezione dell'illuminazione pubblica e di quella prevista in occasione delle manifestazioni volute dal comune.

Art. 6 – PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTIVITA' E EROGAZIONE CONTRIBUTI

1. Il programma di attività sarà preventivamente concordato tra le parti
2. L'Associazione presenta annualmente, entro il mese di gennaio e comunque appena possibile, la programmazione prevista con un piano di attuazione delle manifestazioni, corredata dal bilancio preventivo concordato con l'assessorato alla cultura ed al turismo, da sottoporre all'approvazione della Giunta Municipale. Eventuali variazioni potranno essere accettate, su mandato della Giunta, mediante visto di nulla osta degli assessori competenti .
3. A consuntivo delle singole manifestazioni presenta, non oltre il mese di marzo dell'anno successivo, un rendiconto economico delle manifestazioni svolte comprensivo sia delle entrate che delle spese sostenute, con allegate copie conformi agli originali delle fatture, scontrini e ricevute.

ART. 7 MODALITA' DI UTILIZZO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

1. L'Associazione non può cedere o sublocare, neppure parzialmente, il presente contratto a terzi senza l'approvazione del Comune.
2. Il Parco Europa e annessi ritorneranno immediatamente al Comune qualora non vengano più usati per lo scopo per il quale sono stati concessi.
3. L'Associazione è tenuta a custodire e conservare l'immobile e le strutture fisse e mobili in esso installate, oltre che a non detrarre detti beni dalla loro destinazione specifica se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
4. L'Associazione si impegna a:
 - osservare le prescrizioni impartite dalla Amministrazione Comunale per il corretto uso dei beni pubblici, prescrizioni comunque dettate a tutela degli interessi della collettività;
 - eseguire tutte le riparazioni di ordinaria manutenzione per conservare agibile ed adeguato agli usi previsti il Parco Europa.
5. Il Comune si impegna ad eseguire a sue spese ogni intervento di manutenzione straordinaria.
6. L'Associazione è responsabile di ogni danno, a persone o cose, derivato da qualsiasi sua azione od omissione dolosa o colposa. Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare, a persone (soci e terzi) o a cose, in seguito ad incidenti verificatisi all'interno del bene dato in concessione gratuita.
7. Il Comune è inoltre esonerato da responsabilità in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.
8. Per quanto non espressamente stabilito nella presente convenzione, le parti fanno rinvio alle disposizioni del codice civile in ordine ai diritti ed obblighi delle parti.
9. Allo scadere della convenzione, i beni mobili ed immobili dovranno essere restituiti al Comune nel medesimo stato di conservazione in cui sono stati consegnati, salvo il deperimento per l'uso, senza indennizzo alcuno per eventuali migliorie apportate.

ART. 8 DURATA

1. La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla sua sottoscrizione.

ART. 9 CONTROLLI

1. Il Comune ha l'obbligo di vigilare sul rispetto della convenzione. In caso di inosservanza di alcuno degli articoli, o in caso di divergenza in ordine alla condotta tecnica ed alla gestione delle attività o per qualsiasi altra causa, previa

comunicazione scritta, il Comune potrà recedere in qualsiasi momento, con conseguente estinzione di qualsiasi obbligazione a suo carico.

2. In caso di accertati abusi dei beni mobili e immobili comunali da parte dell'Associazione o di terzi cui l'Associazione abbia consentito l'utilizzo, l'Amministrazione unitamente alla contestazione scritta, comunicherà il recesso con effetto immediato.

ART. 10 RECESSO

1. Oltre a quanto previsto all'art.9 il Comune si riserva, in ogni momento ed a suo motivato e insindacabile giudizio, di recedere dalla presente convenzione, con preavviso di un mese, trascorso il quale cesserà ogni reciproco obbligo e diritto, ivi compresi i benefici disposti a favore dell'Associazione aventi ad oggetto beni immobili, mobili nonché contributi economici eventualmente previsti.
2. L'Associazione dovrà comunicare l'eventuale recesso dalla presente convenzione con tre mesi di anticipo. In caso di mancata osservanza della presente disposizione il Comune si riserva la facoltà di non dar corso all'erogazione totale o parziale del contributo stabilito all'art.6 .

ART. 11 GARANZIE

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione l'Associazione presenta adeguata polizza Assicurativa RCT/ per qualsiasi onere e responsabilità civile o penale per danni cagionati a terzi, per azioni od omissioni, nell'esercizio della propria attività, con massimale di euro 2.200.000,00.
2. Il Comune è da intendersi, ai fini assicurativi, nel novero dei terzi, ed è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dall'attività svolta dall'Associazione.
3. A tal fine l'Associazione rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune per tutti i danni che dovessero accadere durante la durata della convenzione.

ART. 12 REGISTRAZIONE

1. La registrazione del presente atto avverrà in caso d'uso con onere a carico del richiedente.

ART. 13 RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme civilistiche.
2. In caso di contenzioso è competente il Foro di Udine.

Letto, approvato e così sottoscritto.

Cervignano del Friuli li 2015,

IL RESPONSABILE DEL COMUNE

IL PRESIDENTE DELLA PRO LOCO